

**Oggetto: Artigiancredito Sardo – Società Consortile Cooperativa (C.F. 02599440928)
– provvedimento sanzionatorio**

Visto il D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. “Testo Unico Bancario” o “T.u.b.”);

visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2015, n. 228 recante *"Regolamento sulla disciplina della struttura, dei poteri e delle modalità di funzionamento dell'Organismo previsto dall'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e relativi criteri"*;

vista la circolare n. 2/2021 adottata dall'Organismo Confidi Minori in materia di *Procedimenti sanzionatori*;

considerato che, anche in seguito ad accertamento ispettivo del 13 dicembre 2021, disposto dall'Organismo ai sensi dell' art. 112-*bis*, comma 3 T.u.b., l'Organismo ha accertato nei confronti del confidi Artigiancredito Sardo (C.F. 02599440928), con sede legale in Cagliari (CA), via Sarpi, n. 1 ed iscritto nell'Elenco di cui all'art. 112 T.u.b., al numero 166, la mancanza di uno dei requisiti di iscrizione nell'Elenco, nonché la violazione di diverse disposizioni che ne regolano l'attività. e, in particolare:

- dell'art. 13, comma 12 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla l. 24 novembre 2003, n. 326, secondo il quale il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non può essere inferiore a 100 mila euro. Dal bilancio al 31 dicembre 2020 risulta, infatti, che il confidi presenti un capitale sociale pari ad euro 50.018, al lordo della perdita d'esercizio di euro 3.165. Inoltre, anche dal bilancio d'esercizio 2021 e dal bilancio provvisorio al 30.06.2022, risulta il medesimo ammontare del capitale sociale;
- delle seguenti norme in materia di valutazione dei crediti: *i.* art. 2423, comma 2 c.c.; *ii.* art. 2426, comma 1, n. 8) c.c.; *iii.* art. 18, commi 4 e 5, del d. lgs. 18 agosto 2015, n. 136. Per i Crediti verso la clientela (voce 30 dell'attivo) vantati verso i confidi soci, Artigiancredito Sardo non ha infatti disposto alcuna rettifica al conto economico del bilancio 2020;
- del Provvedimento della Banca d'Italia del 2 agosto 2016 e, di conseguenza, anche della circolare OCM n. 1/2021, paragrafi 5.1 e 5.3, i quali rispettivamente prescrivono che gli iscritti siano *“tenuti ad assicurare la dovuta qualità dei dati trasmessi”* e ad *“inviare annualmente all'Organismo copia del bilancio d'esercizio redatto secondo quanto stabilito dalle disposizioni del Provvedimento della Banca d'Italia "Il bilancio degli intermediari non IFRS" in data 2.8.2016”*, posto che i bilanci del Confidi relativi agli esercizi 2020 e 2021 non sono conformi agli schemi previsti obbligatoriamente dal citato Provvedimento in attuazione dell'art. 43, comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 136.

Considerato che le suddette violazioni sono state contestate dall'Organismo al confidi Artigiancredito Sardo, ai sensi dell'art. 145-*bis* T.u.b. e del par. 3.2.1 della circolare OCM n. 2/2021, con atto notificato al medesimo a mezzo PEC del 4 agosto 2022, al quale si fa rinvio ad integrazione della motivazione del presente atto, costituendone altresì presupposto;

visto che, con PEC in data 19 settembre u.s., il confidi Artigiancredito Sardo ha richiesto, una proroga al termine di 45 dalla notifica dell'atto di contestazione, ai sensi della circolare n. 2/2021, par. 3.2.2, per presentare proprie deduzioni e che, in accoglimento di tale richiesta, l'Organismo ha accordato al medesimo confidi di poter inviare eventuali controdeduzioni entro e non oltre il termine del 4 ottobre 2022 u.s.;

considerato che con pec del 4 ottobre u.s. il confidi ha comunicato semplicemente di stare assumendo le determinazioni conseguenti a quanto evidenziato nell'atto di contestazione e che con successiva pec del 30 novembre 2022 il confidi, ha comunicato che il 2 dicembre il proprio consiglio di amministrazione avrebbe dovuto deliberare in ordine all'avvio della "procedura di liquidazione per conseguimento dell'oggetto sociale";

considerato che alla data odierna non sono pervenuti da parte del Confidi ulteriori documenti da acquisire all'istruttoria procedimentale;

vista la conseguente proposta di irrogazione della sanzione nei confronti del confidi Artigiancredito Sardo tramessa al Consiglio di gestione in data 9 maggio 2023 dal responsabile del procedimento sanzionatorio, all'esito della relativa istruttoria condotta dall'Ufficio Verifiche dell'Organismo in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;

esaminati gli atti del procedimento e considerato che, ai sensi del Paragrafo 112 bis, quarto comma, lettera a) T.u.b. e delle relative norme attuative (art. 17 d.M. n. 228/2015, circolare OCM n. 2/2021, par. 4.4), ove si verifichi la perdita dei requisiti di iscrizione nell'Elenco l'Organismo dispone la cancellazione dall'Elenco;

ritenuto altresì che sussista il requisito della gravità delle violazioni contestate ad Artigiancredito Sardo, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. b) del d.M. n. 228/2015 per il carattere plurimo e reiterato di esse, e considerate le gravi difformità del bilancio del confidi, rispetto al Provvedimento della Banca d'Italia del 2 agosto 2016, come rilevate nell'atto di contestazione del 4 agosto 2022;

riscontrata, quindi, la sussistenza degli estremi per disporre il provvedimento sanzionatorio della cancellazione ai sensi dell'art. 112-*bis*, comma 5 T.u.b. e dell'art. 17, commi 1 e 3 d.M. n. 228/2015,

il Consiglio di Gestione dispone

la cancellazione dall' Elenco di cui all'art. 112 T.u.b. del confidi Artigiancredito Sardo.

Ai sensi dell'art. 145-*bis*, comma 2 T.u.b, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nei termini e con le modalità previsti dal codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.



Roma, li 15 maggio 2023

il Presidente dell'Organismo
Prof. Mario Comana